

## TRIBUNALE DI ISERNIA

## Verbale di udienza

All'udienza del Data_1 davanti all'avv. Avvocato_1 , Giudice						
onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 667/2018						
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Avvocato_2 , per parte						
convenuta l'avv. Avvocato_3, anche in sostituzione dell'avv.						
Avvocato_4 . Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa						
Sara Orlando.						
I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti						
difensivi, discutono la causa.						
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.						
====						
Alle ore 15:58, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione						
delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:						
REPUBBLICA ITALIANA						
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO						
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile,						
in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine,						
giudice onorario, ha pronunciato la seguente						
SENTENZA						
nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 667/2018						
promossa da						
Parte_1 C.F1 ) nato il $DtN_1$ a $LgN_1$						
[] rappresentato e difeso dall'avv. Avvocato_2 ,						
contro						
Controparte_1 C.F2 ), rappresentato e difeso						
dagli avv. Avvocato_4 e Avvocato_3						
=====						
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla						

luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel

quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello

svolgimento del processo".

Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, Data\_2, n. 8767 (rv. 617976: "Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata")

======

FATTO E DIRITTO
Allegando di essere è proprietario di un lotto di terreno, su cui insiste la
propria abitazione, sito alla $Indirizzo_1$ in $Lg_1$ , $Pt_1$
[] ha dedotto che il terreno è servito da una strada con servizi, tra cui
un sistema di raccolta delle acque meteoriche e bianche a servizio della
sede stradale e delle abitazioni di proprietà dei Sig.ri Parte_1 e Pt_2
[] .
Data_3 venne accertato che Controparte_1 aveva chiuso il
tubo di scarico proveniente dalla proprietà dell'attore.
Contestandone la turbativa, con ricorso depositato il Data_4 aveva
chiesto la tutela del possesso.
Costituitosi in giudizio il $lacktriangleup \mathit{CP\_1}$ , senza contestare la violazione commessa
nel luglio dell'anno precedente, aveva dichiarato che l'apertura era stata
ripristinata nel mese di <u>Data_5</u> quindi, contestando l'utilità del
possesso rivendicato, il $CP_{-1}$ aveva chiesto il rigetto della domanda.
II $P_{t\_1}$ nel corso della fase cautelare aveva a propria volta messo in dubbio
la data in cui l'ostacolo era stato rimosso, evidenziando che il giorno
precedente al deposito del ricorso un tecnico da lui incaricato aveva
verificato la permanenza del tappo.
In sede cautelare, preso atto del venir meno delle ragioni della domanda,
con ordinanza de Data_6 il giudice aveva proposto alle parti la
definizione della controversia ex art. 185 bis c.p.c. con compensazione
delle spese.

Non avendo parte attrice aderito alla proposta come formulata (dichiarando						
di aderire a condizione che la controparte riconosca di aver rimosso						
l'otturazione del tubo in data Data_7 - verbale del Data_8 ),						
con ordinanza del 28 settembre - Data_9 il Tribunale ha rigettato						
la domanda condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.						
Il giudizio di merito che ne è seguito è stato istruito con prove orali.						
Dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, la causa viene						
decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa						
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.						
In sintesi, le parti concordano nel riconoscere che il tubo che aveva						
generato la lite era stato disostruito essendo. Resta invece contrastata tra						
le parti l'indicazione della data in cui il tubo è stato liberato: l'attore afferma						
che il $_{Data\_4}$ lo scarico era chiuso, il convenuto afferma che lo						
scarico da lui stesso riaperto il Data_10 .						
Secondo le difese di parte attrice, la materia del contendere non è cessata						
in quanto al momento dell'introduzione del giudizio possessorio ( Data_4						
[] ) il tubo era ostruito, permaneva dunque la molestia di cui con il ricorso						
era chiesta la rimozione.						
Le prove svolte nella presente fase di giudizio appaiono contraddittorie.						
Il teste indicato dall'attore afferma di aver personalmente verificato che il []						
Data_4 lo scarico era ostruito, il teste indicato dal convenuto afferma						
invece di aver aiutato il convenuto a togliere il tappo che ostruiva il tubo a						
marzo dello stesso anno.						
Le dichiarazioni rese dai testimoni sono in realtà del tutto compatibili, non						
potendo escludersi che lo stesso tubo sia stato liberato dal tappo a $[]$						
Data_5 e poi nuovamente chiuso prima di Data_11 . Non c'è ragione di						
dubitare di nessuna delle due dichiarazioni.						
Ma se è vera la dichiarazione resa da <i>Controparte_2</i> , geometra						
incaricato dall'attore di predisporre una relazione tecnica prima di introdurre						
il ricorso, ne discende che al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso						
proposto da Parte_1 il tubo era ostruito.						
Dunque, non essendo contestato che nel Data_12 lo scarico era stato						
ostruito da Controparte_1 ed essendo accertato che il Data_4						

lo scarico era ancora ostruito, è del tutto irrilevante l'accertamento della rimozione dell'ostruzione nel  $Data_5$ . Ai fini della cessazione della materia del contendere assume invece rilevanza il fatto che alla data dell'udienza l'ostruzione era stata nuovamente rimossa.

Ne sarebbe dovuta discendere una pronuncia di cessazione della materia del contendere con la conseguente decisione sulle spese.

Il giudice è intervenuto dapprima con una proposta di definizione ex art. 185 bis c.p.c., quindi sull'opposizione dell'attore, ha rigettato il ricorso disponendo sulle spese.

Occorre qui richiamare il contenuto degli articoli 185 bis e 91 c.p.c.

Di fatto la proposta conciliativa non ha consentito la definizione della controversia alle condizioni indicate dal giudice per l'opposizione dell'attore che ha condizionato la definizione del giudizio al riconoscimento da parte del resistente di aver rimosso l'otturazione del tubo in data Data\_7 (verbale del Data 8).

L'art. 185 bis c.p.c., attribuisce al giudice uno strumento deflattivo attraverso cui formulare una proposta ragionata che mira ad anticipare criteri di giudizio.

Per questo l'art. 91 c.p.c., quando le valutazioni operate in sede di 185 bis c.p.c. sono sostanzialmente confermate in sentenza, prevede una sanzione a carico della parte che senza giustificato motivo ha rifiutato la proposta.

Il giustificato motivo rilevante ex art. 91 c.p.c. deve essere valutato alla luce dell'art. 100 c.p.c., osservato che qualsiasi domanda svolta nel processo civile deve trovare il proprio fondamento nella permanenza di un interesse concreto e attuale.

Il  $P_{t\_1}$  ha rifiutato la proposta perché il  $CP\_1$  non ha riconosciuto di di aver rimosso l'otturazione del tubo in data  $Data\_7$  (verbale del [...]  $Data\_8$  ).

Ma la richiesta di una affermazione di principio non può trovare accoglienza nel processo civile, essendo priva di un contenuto utile.

Ne deriva la conferma dell'ordinanza cautelare depositata il Data\_9

[...] che, preso atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ha onerato parte attrice delle spese di lite a cui ha dato luogo

con la mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c.

Devono ritenersi assorbite le altre questioni, essendo la causa decisa in applicazione del principio della ragione più liquida recentemente riaffermato da Cass. civ. Sez. V Ord., Data\_13, n. 363, rv. 652184-01 ("In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.").

Infine, sul governo delle spese, a mente dell'art. 92 c.p.c. nel testo emerso dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, è noto che "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (analoghe rispetto a soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – art. 92 co. 2 c.p.c.) consentono al giudice la compensazione delle spese.

Nella fattispecie occorre evidenziare che agli atti è presente la prova della permanenza dell'otturazione al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso, come pure è provato che lo scarico era stato originariamente chiuso dal resistente. Solo nella fase di merito si è raggiunta la prova del fatto che il resistente aveva riaperto lo scarico nel Data 5

Ne deriva la sussistenza dei motivi per l'integrale compensazione delle spese per la presente fase di giudizio.

## **PQM**

Il Tribunale di Isernia	a, in composizion	e monocrati	ca, in persona	dell'avv.	
Avvocato_5 ,	giudice onorario,	definitivame	ente pronunciano	do nella	
causa promossa da	Parte_1	contro	Controparte_1	е	
Parte_2 , is	critta al RG 667/2	018			
conferma l'ordinanza	resa tra le parti il 2	28 settembre	<b>D</b> ata_9	•	
compensa le spese della presente fase di giudizio.					
Così deciso in Isernia	, il <i>Data_14</i>				
II Giudice onorario					
		avv.	Persona_1		